



REGOLAMENTO INTEGRATIVO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DEI RICERCATORI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra il rapporto contrattuale con l'Università dei Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 2 – Sede di lavoro

1. La sede di lavoro è proposta dal Ricercatore all'atto della presa in servizio tra quelle accreditate, ai sensi della disciplina vigente, a svolgere esami; la decisione finale è tuttavia stabilita dall'Ateneo in base alle sue esigenze didattiche e organizzative.

2. Il Ricercatore, non più di una volta per anno accademico, può sottoporre al Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Ordinatore, la richiesta di trasferimento presso un'altra sede accreditata; il trasferimento, se accettato, salvo diversa indicazione, ha effetto dal mese solare successivo all'approvazione del CTO e del CdA.

3. Per esigenze didattiche, l'Università potrà comunque variare la sede di lavoro, individuandone anche una diversa, ma non più di una volta per anno accademico; la variazione, salvo diversa indicazione, ha effetto dal mese solare successivo all'approvazione del CTO e del CdA.

4. L'Università, per motivate esigenze didattiche o organizzative, potrà comunque prevedere che determinate attività e/o sessioni d'esame si svolgano in una determinata sede anche diversa rispetto alla sede di lavoro. In questo caso, L'Università garantirà gli spostamenti, il vitto e l'alloggio relativi alle attività didattiche effettuate dal Ricercatore fuori dalla propria sede di afferenza.

Art. 3 – Doveri didattici

1. I Ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

2. L'impegno relativo alle attività di cui al primo comma è quantificato ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. È parte integrante, non eludibile e rientra tra i doveri accademici:

- a) la partecipazione agli organi collegiali dei corsi di studio per i quali svolgono la loro attività didattica;

- b) l'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo.
4. L'attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell'anno accademico.
5. I calendari con le sessioni d'esame vengono resi disponibili dalle segreterie e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.
6. I Ricercatori, sono tenuti a:
- 6.1 svolgere gli esami di profitto in modalità telematica o presenziale, secondo le indicazioni comunicate dall'Ateneo ed in particolare:
- a) esame in modalità telematica: il Ricercatore è tenuto a raggiungere una sede dell'Università abilitata allo svolgimento degli esami in modalità telematica;
 - b) esame in modalità presenziale: il Ricercatore è tenuto a raggiungere le sedi dell'Università presso le quali si svolgono gli esami in modalità presenziale.
- 6.2 fornire agli Uffici competenti la propria disponibilità ad essere inseriti come membri di Commissione di Sedute di Lauree sulla sede di lavoro, garantendo la propria presenza sulla base di quanto disposto dal successivo comma 8 del presente articolo, a seguito della conferma dell'inserimento nelle suddette Commissioni. Ai Ricercatori può essere richiesto di recarsi su altra sede diversa da quella di lavoro, laddove per esigenze organizzative sia necessario costituire la Commissione su tale sede.
7. Le sessioni di Laurea si svolgono presso le sedi universitarie comunicate all'inizio di ciascun anno accademico.
8. I Ricercatori, nel rispetto dell'impegno annuo previsto dal precedente art. 3, comma primo e secondo, sono tenuti a garantire la propria presenza presso la sede di lavoro per almeno tre giorni lavorativi alla settimana (due se in regime di tempo definito), fatte salve specifiche esigenze di Facoltà.
9. I Ricercatori sono tenuti a svolgere attività di didattica e-learning e di servizio agli studenti sia attraverso attività asincrone (lezioni e-learning, forum, ecc.), sia attraverso attività sincrone (ricevimento online, chat, ecc.), nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti d'Ateneo; sono inoltre tenuti a rendere disponibile, all'inizio di ciascun anno accademico, l'orario di ricevimento degli studenti e consultare regolarmente l'indirizzo mail istituzionale e il sistema di messaggistica all'interno del portale d'Ateneo.
10. Ciascun Ricercatore è tenuto a nominare, tempestivamente, in occasione dello svolgimento degli esami, il/i membro/i della Commissione d'esame, secondo le modalità previste dall'Ateneo.
11. Ciascun Ricercatore è tenuto a:
- a) produrre e progettare la didattica degli insegnamenti a lui affidati entro 5 mesi dall'attribuzione della titolarità dell'insegnamento;
 - b) predisporre i materiali didattici relativi all'insegnamento affidato, ivi comprese le prove di valutazione scritta, seguendo le specifiche contenute nei regolamenti d'Ateneo e nel "Manuale Operativo del Docente";
 - c) analizzare l'efficacia, nel tempo, del materiale didattico da lui redatto;
 - d) aggiornare costantemente i materiali prodotti, anche con riguardo alla relativa offerta formativa presente negli anni accademici anteriori all'assunzione in ruolo;
 - e) se previsti dai regolamenti dell'Ateneo o da provvedimenti rettorali e nei limiti quantitativi indicati nei medesimi, organizzare, progettare e realizzare seminari o cicli di lezione presenziali, nelle date concordate con l'Università, per approfondire le tematiche dell'insegnamento o degli insegnamenti affidati;
 - f) seguire in qualità di relatore la produzione dell'elaborato finale (la c.d. "Tesi di Laurea") degli studenti i quali, a termini di Regolamento, risultino eventualmente afferenti per l'Esame di Laurea all'insegnamento o agli insegnamenti affidati;

- g) se previsto dai regolamenti d'Ateneo, da delibere del CTO, da provvedimenti rettorali o da normative o comunque indicazioni ministeriali, il Ricercatore è tenuto a redigere le relazioni didattiche e relative alle attività di ricerca svolte.
12. Ferma restando l'autonomia didattica, l'attività di cui all'art. 3, comma undici, deve essere svolta:
- a) personalmente e senza la possibilità di avvalersi di sostituti;
 - b) nelle modalità, quantità, qualità formale e con i supporti ed applicativi previsti nei regolamenti di Ateneo, nel "Manuale Operativo del Docente", o comunque deliberati dagli organi di Ateneo;
 - c) nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa statale relativa ai corsi erogati in modalità telematica, con particolare riferimento alla "didattica erogativa" e "didattica interattiva";
 - d) in tempo utile per il programma di studio di ogni singolo studente e, comunque, da completarsi entro 5 mesi dall'attribuzione della titolarità dell'insegnamento;
 - e) nel rispetto della normativa vigente in tema di diritto d'autore;
 - f) tenendo conto dell'offerta formativa vigente negli anni accademici precedenti rispetto a quello in corso.
13. Per ognuno degli insegnamenti dei quali sono titolari è compito dei Ricercatori certificare tutti i learning objects caricati in piattaforma.
14. Il Comitato Tecnico Ordinatore, previa segnalazione del Coordinatore del Corso di Studio e/o della Direzione Generale, può, qualora il Ricercatore non abbia assolto ai propri doveri didattici, procedere con un richiamo scritto all'osservanza dei propri obblighi e, in caso di inosservanza nei sei mesi successivi, può deliberare la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Università.

Art. 4 – Registro dell'attività didattica

1. Ciascun Ricercatore, secondo le indicazioni del "Manuale Operativo del Docente", provvede giornalmente a compilare il registro dell'attività didattica e dei compiti organizzativi, dal quale risulti il rispetto dei doveri didattici. Il registro fa fede ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dei propri doveri didattici.
2. Il Coordinatore del corso di studi comunica al Rettore eventuali inadempienze dei Ricercatori titolari di insegnamenti previsti dal Corso di studi.
3. Fermo restando il principio della libertà di organizzare in modo autonomo e flessibile la propria attività, potrà essere introdotto, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Tecnico Ordinatore, il sistema di rilievo della presenza tramite "badge", quale mera modalità di accertamento e di verifica integrativa e non sostitutiva di quanto certificato dal Ricercatore.

Art.5 – Materiale didattico - Produzione e uso

1. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica, il Ricercatore è tenuto a produrre, nel rispetto della normativa riguardante il diritto di autore, i materiali didattici previsti dai regolamenti dell'Ateneo con le modalità, i tempi e gli strumenti previsti dai regolamenti e dal "Manuale Operativo del Docente".
2. Ai fini del presente regolamento, si considera materiale didattico qualsiasi scritto, disegno, registrazione audio/video inseriti dal Ricercatore, o su indicazione del medesimo, in una o più piattaforme erogative dell'Ateneo o comunque rese disponibili agli studenti.
3. Il contenuto del materiale didattico resta di proprietà del Ricercatore, mentre le modalità di erogazione rimangono di proprietà esclusiva dell'Università, con divieto di divulgazione, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, fatta salva la possibilità di utilizzo da parte del Ricercatore nell'ambito della sua attività di Ricercatore in Università statali non telematiche.
4. Fermo restando il disposto del comma precedente, l'Ateneo si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito il materiale didattico prodotto anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, l'Ateneo potrà rendere comunque disponibile il materiale prodotto a:

- a) tutti gli studenti che abbiano iniziato lo studio di quell'insegnamento/modulo nell'anno accademico in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
 - b) tutti gli studenti che risultino immatricolati/iscritti all'anno accademico cui il materiale prodotto si riferisce;
 - c) tutti gli studenti che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano comunque avuto accesso al materiale prodotto entro i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
 - d) il/i Ricercatore/i, anche non titolare/i dell'insegnamento/corso/modulo cui si riferisce il materiale didattico prodotto, che sia/siano chiamato/i a valutare la preparazione degli studenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c).
5. Con il caricamento del materiale didattico nei sistemi erogativi d'Ateneo il Ricercatore:
- a) concede all'Ateneo l'utilizzo del medesimo a titolo gratuito, ai sensi, ai fini e con i limiti indicati nel comma precedente;
 - b) attesta la piena e legittima titolarità, o comunque disponibilità, del materiale medesimo.

Art. 6 – Requisiti indispensabili

1. Fermo restando quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 242 del 24.05.2011, sono considerati requisiti indispensabili per l'assunzione e per la proroga del rapporto, il superamento di una prova di lingua inglese che ne accerti la conoscenza e il conseguimento della certificazione di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Certificazione di “Abilitazione all'uso del VLE d'Ateneo”

1. I Ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno, sono tenuti a conoscere ed utilizzare il VLE (Virtual learning environment).
2. Entro tre mesi dalla presa di servizio, l'Università convoca il Ricercatore non in possesso della Certificazione di cui al presente articolo, al fine di sostenere la prova d'esame per la certificazione all'uso del VLE d'Ateneo.
3. L'esame di certificazione di cui al precedente comma 2 consiste in un test informatico a risposta multipla, una prova pratica e un colloquio, da svolgersi presso la sede di Novedrate. Ai fini del superamento della prova d'esame, la Commissione valuta anche l'effettivo utilizzo del VLE da parte del Ricercatore, dal giorno della presa in servizio fino al giorno della prova d'esame di certificazione.
4. Sono esentati dal conseguimento della certificazione di cui al presente articolo i Ricercatori che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano o siano stati titolari di uno o più insegnamenti presso l'Università eCampus.
5. La Commissione d'Esame, nominata dal Direttore Generale, è composta da membri individuati tra il personale docente e/o personale tecnico con comprovata esperienza nell'utilizzo del VLE e delle piattaforme informatiche e dei programmi gestionali dedicati dell'Ateneo.
6. I criteri di attribuzione dei punteggi cui si deve attenere la Commissione d'Esame sono:
 - a) valutazione dell'effettivo uso del VLE da parte del Ricercatore: da 0 a 20 punti;
 - b) valutazione del test a risposta multipla: da 0 a 15 punti;
 - c) valutazione della prova pratica: da 0 a 15 punti;
 - d) valutazione del colloquio: da 0 a 10 punti.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 60/60.

7. Ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento dell'abilitazione è necessario conseguire un punteggio complessivo di almeno 40/60.
8. Gli atti della Commissione sono costituiti dal verbale della prova d'esame e dall'esito del test a risposta multipla.
9. Il mancato superamento dell'esame di certificazione comporta la risoluzione del contratto.

10. L'Ateneo può prevedere lo svolgimento di periodi formativi cui i Ricercatori sono tenuti a partecipare.

11. L'Ateneo può, con un preavviso di almeno 30 giorni, disporre che il singolo Ricercatore, pur in possesso della certificazione di cui al presente articolo o esentato ai sensi del precedente comma quarto, svolga una prova di valutazione delle proprie abilità informatiche con riferimento a uno o più strumenti costituenti il VLE d'Ateneo.

Art. 8 – Normativa applicabile

1. Al Ricercatore si applicano le disposizioni dello Statuto dell'Università e dei Regolamenti, ivi comprese quelle che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici, le disposizioni vigenti in materia relative al ruolo ed alle funzioni del Ricercatore universitario, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente, nonché, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno o definito instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e quelle delle altre fonti normative applicabili.

2. In particolare, oltre all'impegno orario per le funzioni didattiche previste dal presente regolamento, il Ricercatore, ai sensi del quarto comma dell'art. 32 del d.P.R. 382/80, è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Art. 9 – Mancata osservanza del presente regolamento

1. Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà il richiamo scritto all'osservanza delle stesse; l'ulteriore inosservanza potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Università.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.